

QUESITO 1

Oggetto: **RICHIESTA CHIARIMENTI articolo 2.2**

Chiediamo risposta ai seguenti quesiti: **1) in riferimento all'art. 11 sopralluogo: e precisamente a quanto scritto: "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati". Essendo il nostro RTP formato da n. 3 professionisti singoli, può presentarsi al sopralluogo 1 componente munito di delega da parte degli altri 2 componenti? Oppure ognuno deve presenziare al sopralluogo? 2) volendo fruire della clausola di avvalimento: i requisiti di ordine tecnico (riferiti agli importi dei collaudi esperiti per le singole categorie richieste) devono essere posseduti dal mandatario in prevalenza. Con l'avvalimento può quindi essere collaudatore anche colui che non possiede i requisiti riferiti agli importi di cui sopra? Cordiali saluti**

RISPOSTA 1

Spettabile professionista, in risposta alla sua pregiata del 28.11.2018, si precisa quanto segue:

Punto 1:

Così come già specificato nel capitolo 11 della lex specialis di gara "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati", Dunque nell'effettuazione del sopralluogo ciascun professionista che costituirà l'associazione temporanea dovrà osservare le disposizioni previste dalla lex specialis di gara per gli operatori mono soggetti.

Sul punto si cita testualmente la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778 (idem IV, 17.02.2014 n. 744):

"Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dall'appellante.

In primo luogo va confermato che il bando di gara faceva in effetti obbligo ai "soggetti partecipanti" di effettuare il sopralluogo e di inserire la conseguente attestazione nella busta "A" a pena di esclusione. Inoltre, questa Sezione, nel caso si offerta presentata da raggruppamento di imprese, ha già avuto modo di precisare (Cons. di Stato, sez. IV, n. 744/2014) che:

- "l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti, non poteva che riferirsi al concorrente singolo ovvero a ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di impresa";
- pertanto "l'attestato di sopralluogo, la cui mancata allegazione determina l'esclusione, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria".

Si tratta, in altri termini, di osservare un obbligo di esibizione documentale, ma che ha anche una valenza sostanziale, dovendosi attestare l'effettuazione del sopralluogo diretto da parte dei soggetti offerenti."

Sul punto anche: TAR Napoli, 15.12.2017 n. 5911, T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017 n. 4480, T.A.R. Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n. 486.

Punto 2:

In ordine al secondo punto la risposta è ben esplicita dal Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216 «per la messa a disposizione dell'esperienza professionale, nella specie, per giunta, correlata a servizi di natura intellettuale, come tali ad esecuzione necessariamente personale, quali la progettazione o la direzione dei lavori, la vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio» era necessario «che nel contratto fossero puntualmente indicati (e messi quindi, come tali, effettivamente e concretamente a disposizione dell'impresa ausiliata) i mezzi, gli strumenti e le competenze adeguati. E ciò anche al fine di consentire alla stazione appaltante la puntuale ed obiettiva verifica della effettività ed utilità dell'impegno promesso.

Conclusivamente si precisa che la mandante potrà far ricorso all'istituto di cui all'art. 89 del d.lgs 50/2016 mentre

relativamente alla persona fisica che sarà designata quale collaudatore si richiama quanto indicato all'ultimo capoverso del paragrafo 7.1 della lex specialis.

Cordiali saluti.